

# Atto istitutivo

## del trust

“ ”

*[A large, curved, handwritten scribble or signature mark spans across the middle of the page.]*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Ufficio di GENOVA 1**

Registrato il 27/11/2008

Al n° con

Esami Euro 168.00

*[Handwritten signature or initials in the bottom right corner.]*

**Studio Schiaffino - Risso - Notai dal 1870**  
**Notaio Luigi Francesco Risso**  
Via XII Ottobre 12/3 scala C - 16121 Genova - Tel. 010 5535272 - Fax 010 5535285 - E-mail: [risso@notariato.it](mailto:risso@notariato.it)  
Cod. Fisc. RSS LFR 51T19 D969Y - P. IVA 01315650992

Questo STRUMENTO,

sottoscritto dal signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ l' \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, int \_\_\_\_\_, Cod. fisc. \_\_\_\_\_, d'ora innanzi "Disponente",

PREMESSO

- che il Disponente intende destinare un immobile alla propria nipotina \_\_\_\_\_ che oggi ha sette anni;
- che il Disponente farà acquisire al trustee, \_\_\_\_\_ appresso nominato, con contratto a favore dello stesso immediatamente successivo al presente atto la nuda proprietà superficaria di un immobile sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, int. \_\_\_\_\_ del quale egli acquisterà personalmente l'usufrutto;
- che il Disponente potrà successivamente vincolare in trust altri beni destinati a \_\_\_\_\_;
- che al riconoscimento del trust istituito da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE.

**Art. 1. "Trust". Denominazione, irrevocabilità**

- A. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo Strumento.
- B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "\_\_\_\_\_ o della diversa denominazione che il Trustee decida con atto autentico.
- C. Questo Strumento è irrevocabile.

**Art. 2. Il "Trustee"**

- A. L'ufficio di trustee del Trust è ricoperto dalle persone sottoindicate, ciascuna subentrando, se viva e capace, alla persona che la precede nell'elenco in caso di morte, dimissioni o incapacità di quest'ultima:
  1. \_\_\_\_\_, figlia del Disponente e mamma di \_\_\_\_\_;
  2. \_\_\_\_\_, figlio del Disponente;
  3. \_\_\_\_\_ moglie del Disponente.
- B. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee.

**Art. 3. Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"**

- A. Per "Fondo in trust" si intendono:
  1. i beni e i diritti vincolati dal Disponente nel Trust o trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;
  2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
  3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.
- B. Per "Beni in trust" si intendono:
  1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
  2. i frutti e le utilità da essi derivate.
- C. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora il Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di al-

cun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

#### Art. 4. Ulteriori apporti

Il Disponente e i membri della sua famiglia possono liberamente incrementare il Fondo in trust.

#### Art. 5. Posizione del Trustee rispetto ai Beni in trust

I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo Strumento; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario.

#### Art. 6. Appartenenza del Fondo in trust

A. Decorsi diciotto anni dalla data della sottoscrizione di questo Strumento, il Fondo in trust è trasferito di diritto:

1. a            qualora in vita;
2. in mancanza: ai suoi figli allora viventi;
3. in mancanza: a sua sorella

Il Trustee

- a. tiene il Fondo a disposizione del soggetto o dei soggetti così individuati
- b. e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

B. Per "Beneficiari Attuali" si intendono in un qualsiasi momento coloro che avrebbero diritto a una quota del Fondo in trust se il Trust cessasse in quel momento.

#### Art. 7. Impiego del reddito del Fondo in trust

Il Trustee può:

1. corrispondere il reddito del Fondo in trust in tutto o in parte ai Beneficiari Attuali
2. ovvero accumularlo al Fondo in trust, incrementandolo
3. ovvero mantenerlo disponibile.

#### Art. 8. Segregazione

A. Il Trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili. Inoltre,

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;
2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

#### Art. 9. Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

#### Art. 10. Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto menzionato in questo

Strumento è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Genova.

- B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Genova; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

#### Art. 11. Definizioni e convenzioni

- A. I termini "incapace" e "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia munita di sottoscrizioni autenticate da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato.
- B. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Strumento si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione.

IN FEDE DI CIÒ il Disponente e il Trustee hanno sottoscritto questo Strumento, composto da quattro pagine, nel luogo e nella data appresso indicati.

F.TO: \_\_\_\_\_

Repertorio n. 21.700

Raccolta n. 11.390

Autentica di firme. Repubblica Italiana.

Attesto io LUIGI FRANCESCO RISSO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che i signori:

nato a \_\_\_\_\_

, residente a \_\_\_\_\_

, nata a \_\_\_\_\_

, residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

della cui identità personale io Notaio sono certo, avendo concordemente rinunciato all'assistenza dei testimoni, hanno apposto la loro firma in fine e nei fogli intermedi all'atto che precede in mia presenza.

Genova, nel mio studio, il sette novembre duemilacinque.

F.TO: LUIGI FRANCESCO RISSO

Copia in quattro facciate conforme alla scrittura privata da me Notaio autenticata nelle sottoscrizioni e conservata nei miei atti, *ad uso consentito*

Genova, 18 novembre 2005


